

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, ROSSI*Presentata il 25 ottobre 1979*

Nuove norme per l'avanzamento al grado di maggiore di ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo e relativo transito nel ruolo speciale unico

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo n. 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, ha stabilito che: « Nel Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani del Ruolo normale, che valutati per almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati "idonei e non iscritti in quadro" ».

L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del Ruolo speciale unico in possesso dei requisiti prescritti. Essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità, ma nel grado di maggiore non possono comunque assumere anzianità anteriore alla data del trasferimento nel Ruolo speciale unico.

L'articolo in questione scaturiva dal concetto informatore di evitare ai capitani delle varie armi di subire, in base alla meccanica della legge di avanzamento,

sette o otto ed anche più valutazioni con il giudizio di « idoneo e non iscritto » e consentiva agli stessi di proseguire la carriera in altro ruolo (Ruolo speciale unico), allineati alla progressione di carriera degli appartenenti allo stesso ruolo.

Nel 1962, data della promulgazione della legge, e negli anni successivi tale criterio era perfettamente valido. I capitani erano presi in valutazione dopo 7-8 anni di permanenza nel grado e con l'aggiunta dei tre anni corrispondenti alle tre valutazioni, transitavano nel Ruolo speciale unico, dove esistevano vacanze numeriche disponibili, e venivano promossi al grado superiore dopo una permanenza nel grado di circa 10 anni, come previsto per il Ruolo speciale unico.

Allo stato attuale, invece, si verifica che i capitani delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio del Ruolo normale, provenienti in massima parte dai corsi di Accademia, siano presi in valutazione dopo circa 10 anni di permanenza nel grado e negli anni scorsi, prima del correttivo della legge Bandiera (aumento dell'aliquota

dei capitani da prendere in esame) si sono avuti casi di ufficiali presi in valutazione per la prima volta dopo ben 12-13 anni di permanenza nel grado. Alcuni di essi, che hanno avuto la disavventura di essere giudicati per tre volte « idoneo e non iscritto » non sono transitati nel Ruolo speciale unico per mancanza di vacanze numeriche disponibili.

Ciò dipende unicamente dalla legge 2 dicembre 1975, n. 626, che, con gli articoli nn. 3 e 18 (il primo: promozione dei tenenti del Ruolo speciale unico che hanno compiuto il sesto anno di servizio anche in soprannumero all'organico dei capitani; il secondo: transito a domanda di un'aliquota di capitani del Ruolo normale nel Ruolo speciale unico in funzione dell'età anagrafica) ha determinato una saturazione destinata, oltretutto, a non risolversi in un immediato futuro.

Tale situazione è indiscutibilmente una violazione del buon diritto in quanto basta considerare, per meglio comprendere la sua abnormità e l'emergente danno morale e materiale di cui sono vittime i capitani in questione, che gli attuali orientamenti dello Stato maggiore dell'esercito sono di allineare gli sviluppi di carriera tra i ruoli, riducendo progressivamente la permanenza nei gradi di ufficiale inferiore a circa 15 anni, mentre allo stato attuale ci sono capitani con oltre 16 anni di anzianità nel grado.

L'analisi, quindi, della attuale situazione porta a constatare innanzi tutto che i capitani giudicati « idonei e non iscritti » non possono usufruire della legge in questione a causa della lamentata situazione dei quadri, per effetto della legge 2 dicembre 1975, n. 626, ed anche, se potessero transitare nel Ruolo speciale unico, avrebbero un ingiustificabile ritardo di carriera qualora si promuovessero alla data del 31 dicembre 1979. Essi permanerebbero nel grado ben 14-17 anni a fronte dei 10 anni previsti nel Ruolo speciale unico.

La situazione non muta considerando gli anni di permanenza globale nel grado

di ufficiale inferiore, invece di quelli trascorsi nel solo grado di capitano. È dimostrato che gli ufficiali transitati nel Ruolo speciale unico, che, per effetto dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, conseguiranno la promozione al grado di maggiore dopo 16 anni di servizio in servizio permanente effettivo, anziché, 20 come previsto dalla precedente normativa di base, sarebbero sempre e comunque avvantaggiati fortemente nei confronti dei colleghi provenienti dal Ruolo normale, che raggiungono un periodo di permanenza nel grado di ben 22-24 anni.

Ciò rappresenterebbe, su un obiettivo piano equitativo, una inaccettabile decurtazione dell'anzianità rispetto ai colleghi del Ruolo speciale unico che già non subiscono alcuna valutazione.

È necessario, quindi, garantire il transito nel Ruolo speciale unico ai pochi capitani che hanno subito tre o più valutazioni ottenendo il giudizio di « idoneo e non iscritto » ed assegnare agli stessi una anzianità, quanto più possibile, pari a quella dei colleghi del Ruolo speciale unico.

Onorevoli colleghi, il provvedimento non rappresenta un emendamento all'attuale legislazione sull'avanzamento, ma si ripropone unicamente lo scopo di riaffermare la validità dei criteri, che informarono i legislatori della legge stessa, tenendo conto delle mutate condizioni di carriera e di quanto è stato legiferato dal 1962 ad oggi, al fine di evitare di decurtare inopinatamente le carriere di ufficiali, che provengono da corsi altamente qualificanti (Accademia, Scuole di applicazione e Scuole uniche) e che hanno svolto impegnative e qualificate attività presso reparti operativi, comandi od uffici dell'organizzazione addestrativa e logistica.

L'aspetto morale, pensiamo, non ha bisogno di ulteriore illustrazione.

Per le finalità illustrate, raccomandiamo pertanto la presente proposta di legge alla vostra attenta considerazione e conseguente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Nel Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei Ruoli normali delle Armi stesse che, valutati tre volte per l'avanzamento, sono stati giudicati idonei e non iscritti a quadro. L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nei gradi di ufficiale inferiore. Essi sono iscritti nel quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità solo dopo che siano stati promossi i pari grado di maggiore o pari anzianità del Ruolo normale.